

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2129)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Aumento dell'assegno annuo vitalizio spettante agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e concessione di esso a tutti indistintamente gli insigniti dell'Ordine medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, conferendo l'onorificenza ai combattenti della guerra 1914-18, e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione.

L'articolo 5 di tale legge ha, poi, concesso agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare, un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000 a testimonianza della riconoscenza della collettività per le benemerienze dei beneficiari.

Ad oltre sette anni di distanza dall'approvazione della citata legge, la crisi economica che ha investito il Paese e la conseguente forte svalutazione che ha subito la moneta hanno reso irrisorio l'assegno annuo vitalizio di lire 60.000, onde la necessità di un suo congruo adeguamento, quanto meno a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno.

Con il presente disegno di legge si propone appunto di elevare l'assegno annuo a lire 180.000, ritenendo che questo sia il trattamento minimo che possa considerarsi dignitoso per un qualunque riconoscimento, morale e materiale insieme, che voglia tributarsi a quanti hanno contribuito a dare l'unità spirituale e politica al nostro Paese.

Ma oltre a ciò, con il presente disegno di legge si intende promuovere un'altra modifica della legge n. 263 del 1968. Questa, come si è già detto, ha concesso l'assegno annuo vitalizio soltanto agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che avessero un reddito non superiore al minimo imponibile previsto per l'imposta complementare (imposta attualmente sostituita da quella sul reddito delle persone fisiche). Questa limitazione contrasta con il valore simbolico che è alla base del riconoscimento economico che si è voluto dare agli insigniti dell'Ordine e che non ha e non deve avere il carattere dell'assegno di sussistenza.

L'onere conseguente alla modifica proposta, tenuto anche conto dell'estensione dell'assegno in questione a coloro che per le ragioni anzidette attualmente non lo percepiscono, non dovrebbe comportare un sensibile aggravio della spesa già stanziata in bilan-

cio, in quanto il numero dei beneficiari deceduti dal 1968 supererebbe ormai il 50 per cento degli insigniti e tale percentuale aumenterà in maniera sempre più rilevante nei prossimi anni a causa dell'età avanzata degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno annuo vitalizio, non reversibile, spettante ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è elevato a lire 180 mila a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Dalla stessa data di cui al comma precedente l'assegno annuo vitalizio è concesso a tutti indistintamente gli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 2.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.